

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Dato atto che l'Ufficio centrale regionale della Corte d'Appello ha trasmesso gli atti concernenti le operazioni per l'elezione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per la XII legislatura (elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024) che sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione generale.

In data 13 dicembre 2024 si è tenuta la seduta di insediamento dell'Assemblea legislativa,

## Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);
- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);
- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;
- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);
- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "*Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia*", che prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;
- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*", e ss.mm.ii, che fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;
- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "*Testo unico delle disposizioni*

*in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*

- *gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";*
- *l'art. 16 della L.R. n. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)";*

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010.

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

1. al comma 1, *"all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente"*;
2. al comma 3, *"se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto"*.

La Direzione generale acquisisce per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 36 del 2024 *"Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)"* che fornisce indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Preso atto che:



- l'Assemblea, con propria deliberazione n. 6 del 10 gennaio 2025, approvando la proposta dell'Ufficio di Presidenza (delibera n. 3 del 3 gennaio 2025), ha rinviato a successivo atto la convalida del consigliere Tommaso Fiazza in attesa della conclusione, a norma dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, della procedura di contestazione al suddetto consigliere (sindaco del Comune di Fontevivo), di una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del medesimo decreto. A conclusione di suddetta procedura, il Consiglio comunale di Fontevivo, con propria deliberazione n. 5 del 20/01/2025, ha deliberato di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, la decadenza di Tommaso Fiazza dalla carica di Sindaco del Comune di Fontevivo;

- il consigliere Fiazza ha trasmesso in data 22/01/2025 (Prot. 1541.E) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità.

Ai fini della verifica del possesso effettivo dei requisiti richiesti dalla legge e per consentire all'Ufficio di Presidenza di procedere tempestivamente con la convalida, l'Area "Supporto tecnico-giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari" ha provveduto a effettuare idonei controlli relativamente all'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa in materia, con riferimento al consigliere Fiazza, nelle more di ricevere dal consigliere la suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Ad esito dei riscontri negativi, pervenuti sino ad oggi ed incompleti, come si evince da apposito verbale allegato (prot. n. 22/01/2025.0001607.I) si ritiene si possa comunque procedere, nelle more di avere tutti i riscontri, con la convalida dell'elezione del consigliere Tommaso Fiazza, fatta salva la previsione dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea che così dispone: "Se, *successivamente alla convalida, un consigliere regionale si trova in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, l'Ufficio di presidenza espone all'Assemblea le risultanze dell'esame della condizione del consigliere e propone la decadenza del consigliere stesso e la sua sostituzione con chi ne ha diritto.*".

È, pertanto, doveroso procedere, ora, con la convalida dell'elezione del consigliere Tommaso Fiazza.

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- a. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, del Consigliere regionale Tommaso Fiazza.